

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 27/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25880 del registro di segreteria, proposto da D. B.
(C.F. Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Francesco Leone (pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell
(pec: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (pec: cirocatalano@pec.it) del
Foro di Palermo, con studio ivi sito nella via Libertà n.62, come da procura
in atti;

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande, n. 21, e con sede territoriale competente in Sassari, Via
Fondazione Rockefeller, n. 68, in persona del Dirigente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dell'avv. Marina Olla e
dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 21 dicembre 2022;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2023, dopo la relazione del
giudice, l'avv. Stefania Sotgia, nell'interesse dell'INPS. Non presente la parte

ricorrente.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 21 dicembre 2022, il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché in applicazione dell'art. 1, commi 101 e 102, della l. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2021), al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con l'attribuzione dell'aliquota del 2,445%, a decorrere dalla data di collocamento in congedo, con condanna della parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione su ciascun rateo) e adeguamento corrente. In attesa della pronuncia della Consulta, riguardante i profili di retroattività della disposizione finanziaria sopra richiamata, ha chiesto di sospendere il giudizio per gli arretrati precedenti al 2022. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

L'interessato ha rappresentato di essere stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di 15 anni e 8 mesi, che lo collocherebbe nell'alveo della disciplina dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per*

cento della base pensionabile...”. Ciononostante, l’importo al medesimo liquidato sarebbe stato determinato dall’INPS in attuazione dell’art. 44 del medesimo d.P.R. 1092, che prevede il minore coefficiente del 35%.

L’assicurato ha pertanto inoltrato all’Ente di previdenza, in data 16 giugno 2022, istanza di revisione della pensione, invocando la corretta applicazione del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza che a tale richiesta sia stato dato riscontro.

A supporto della domanda, dopo avere ricordato le norme che attengono alla erogazione della pensione con il sistema c.d. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione il menzionato art. 54, per la parte liquidata con il regime retributivo, ha sostenuto che il calcolo della predetta quota, per il personale militare, dovrebbe essere effettuato con l’attribuzione non dell’aliquota del 44%, ivi stabilita, bensì di quella ragguagliata al periodo di servizio maturato dal dipendente, senza distinzione a seconda che siano stati presati più o meno 15 anni, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Ha inoltre sottolineato come, con l’art. 1, commi 101 e 102, della l. 234 del 2021, la questione abbia trovato sistemazione normativa anche per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essendo stato previsto che, se in possesso dei requisiti su indicati, trovi applicazione l’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 7 luglio 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche, in applicazione dell’articolo 1, commi 101 e 102,

della l. n. 234 del 2021, disponendo il relativo pagamento a decorrere dal mese di settembre 2023.

Ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il 17 luglio 2023, per l'udienza del 18 luglio 2023, l'avv. Leone ha depositato a sua volta istanza nei predetti termini, alla luce dei prospetti versati agli atti, chiedendo la condanna dell'INPS alle spese di lite, per avere provveduto in notevole ritardo rispetto alla circolare che ha regolato il riconoscimento del beneficio.

In data 12 dicembre 2023, pur rilevando che non era stato depositato il cedolino, il medesimo Legale ha ribadito che sulla base degli atti depositati la materia del contendere poteva intendersi cessata; ha insistito per la soccombenza virtuale dell'Istituto convenuto.

All'udienza del 15 dicembre 2023, l'avv. Sotgia, per l'INPS, ha confermato le conclusioni in atti.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla causa, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata dal ricorrente.

In ordine alle spese, in ragione del comportamento processuale dell'Ente di previdenza e tenuto conto del riconoscimento del beneficio con decorrenza 2022, come da intervenuta giurisprudenza della Corte, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 15 dicembre 2023.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 05/02/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)